



**CITTA' DI CASTELLANZA**  
Provincia di Varese

**REGOLAMENTO PER LA CONSERVAZIONE,  
LA GESTIONE E LO SVILUPPO  
DEL PATRIMONIO VERDE  
DELLA *CITTA' DI CASTELLANZA***

Approvato con delibera C.C. n. 37 del 24.07.2002

Applicazione regolamento con delibera C.C. n. 10 del 22.01.2003

## **INDICE GENERALE**

### **CAPO I**

#### **PRINCIPI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Art. 1	-	Principi generali	Pag. 3
Art. 2	-	Campo di applicazione	Pag. 3
Art. 3	-	Esclusioni	Pag. 3
Art. 4	-	Definizioni	Pag. 4

### **CAPO II**

#### **DISCIPLINA DEL VERDE PRIVATO**

Art. 5	-	Divieti di abbattimento	Pag. 4
Art. 6	-	Autorizzazione all'abbattimento	Pag. 4
Art. 7	-	Piante particolarmente interessanti	Pag. 5
Art. 8	-	Alberi di alto fusto secolari o di particolare pregio	Pag. 5
Art. 9	-	Interventi d'urgenza	Pag. 6
Art. 10	-	Obblighi di re4impianto	Pag. 6
Art. 11	-	Aree degradate o incolte	Pag. 6

### **CAPO III**

#### **NORME DI APPLICAZIONE GENERALE**

Art. 12	-	Norme fitosanitarie	Pag. 7
Art. 13	-	Usi compatibili nelle aree pubbliche o private di uso pubblico	Pag. 7
Art. 14	-	Interventi vietati	Pag. 7

### **CAPO IV**

#### **VIGILANZA E SANZIONI**

Art. 15	-	Sanzioni	Pag. 8
Art. 16	-	Vigilanza	Pag. 8

### **CAPO V**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 17	-	Fondo comunale per il verde e programmazione degli interventi pubblici	Pag. 8
Art. 18	-	Abrogazioni e gerarchia delle fonti comunali	Pag. 9
Art. 19	-	Entrata in vigore	Pag. 9

## **CAPO I**

### **PRINCIPI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 1**

##### **Principi generali**

1. Il Comune di Castellanza, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di territorio ed urbanistica, tutela il patrimonio costituito dalla presenza di specie vegetali in aree pubbliche e private.
2. Nella disciplina del verde sono comprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.
3. La tutela e la diffusione del patrimonio verde sono principi ispiratori delle scelte urbanistiche del Comune.

#### **Art. 2**

##### **Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio comunale, sia nella parte urbanizzata che in quella libera, sia per il patrimonio verde esistente come per quello di nuova formazione con esclusione dei boschi come da L.R. 8/76 e s.m.i..
2. Sono oggetto di protezione:
  - a) gli alberi con tronco di diametro medio di almeno 30 cm o di circonferenza di almeno 95 cm misurata ad una altezza di 130 cm da terra, nonché gli alberi con almeno 12 metri di altezza;
  - b) le essenze arboree comprese nell'allegato i al presente regolamento in seguito definite Piante Particolarmente Interessanti
3. Sono oggetto di protezione assoluta, in base alla disciplina dettata dall'art. 8 del presente regolamento, gli alberi di particolare pregio o valore storico e/o ambientale individuati dalla Giunta con apposita delibera, a prescindere dalle dimensioni ed in seguito definiti Alberi di Particolare Pregio.
4. Nel caso di alberi con più tronchi, le dimensioni previste si misurano mediante la somma delle circonferenze dei singoli tronchi.

#### **Art.3**

##### **Esclusioni**

1. Il presente regolamento non si applica alle specie vegetali poste sulle aree a destinazione agricola o forestale, salvo quanto disposto dall'art. 5 comma 2° e dal l'art.8.
2. Escono dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli alberi da frutta, ad eccezione di noci, castagni e ciliegi, gli alberi o gruppi di alberi per i quali sono stabilite particolari forme di protezione, nonché i giardini e i parchi soggetti a particolari forme di tutela in base alla vigente legislazione e gli impianti a rapida crescita come definiti dall'art.23 comma 4° della legge regionale n.8/76.
3. La disciplina del presente regolamento non si applica ai vivai.
4. Sono escluse le piante considerate infestanti, attualmente: Ailanto (*Ailanthus altissima*), Ciliegio tardivo (*Prunus serotina*), Acero americano (*Acer negundo*), Robinia (*Robinia pseudoacacia*)

**Art.4**  
**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
  - a) **Abbattimento:** si intende, oltre ogni ipotesi di taglio, recisione, estirpazione e sradicamento, ogni altra ipotesi di distruzione o di grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative proprie della pianta, anche se causate da una potatura errata o eseguita con modalità difformi da quelle indicate dall'ufficio comunale competente;
  - b) **Potatura:** intervento eseguito con appositi attrezzi da taglio per eliminare parti di pianta poiché secche o per regolarne la crescita e la produzione;
  - c) **Capitozzatura:** potatura delle branche principali delle piante ed in ogni caso tagli di rami di diametro superiore a 20 cm.
  - d) **Manutenzione ordinaria:** potatura di essenze arboree e arbustive, concimazioni e irrigazioni;
  - e) **Manutenzione straordinaria:** potatura di formazione, potatura di contenimento, potatura di mantenimento e riforma, potatura di risanamento, diradamenti;
  - f) **Area verde:** qualsiasi area, avente destinazione diversa da quella agricola o forestale, nella quale siano presenti o siano previste essenze arboree, a prescindere dalla destinazione urbanistica prevista;
  - g) **Piante Particolarmente Interessanti:** le essenze arboree comprese nell'allegato 1;
  - h) **Filari:** i filari di alberi posti lungo le strade vicinali o poderali e lungo canali o rogge;
  - i) **Siepi:** fasce alberate o arbustive con larghezza inferiore a 25 metri ed in genere gli appezzamenti arborati non classificati come bosco ai sensi della vigente legislazione;
  - j) **Ufficio comunale competente:** l'ufficio individuato da specifico provvedimento della Giunta comunale e, fino alla sua adozione, l'ufficio ecologia del Settore urbanistica e ambiente.
  - k) **Tecnico Abilitato:** Agronomo, Forestale, Perito Agrario regolarmente iscritto all'albo professionale

**CAPO II**

**BISCIPLINA DEL VERDE PRIVATO**

**Art.5**  
**Divieti di abbattimento**

1. In tutto il territorio comunale è vietato, senza specifica autorizzazione dell'ufficio comunale competente, l'abbattimento delle piante di cui all'art.2 comma 2° del presente regolamento.
2. E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari e le siepi esistenti lungo le scarpate e nel territorio agricolo e forestale del comune.
3. Per le siepi che insistono lungo le strade comunali è fatto divieto di impiegare, ai fini della rasatura, apparati meccanici che lacerino le parti basali delle specie vegetali costituenti le siepi stesse.

**Art.6**  
**Autorizzazione all'abbattimento**

1. E' soggetto ad autorizzazione comunale l'abbattimento di alberi che abbiano una dimensione pari o superiore a quanto previsto dall'art.2 comma 2° lettera a).
2. L'abbattimento di alberi è concesso dal competente ufficio comunale nei seguenti casi:

- a) inderogabili esigenze attinenti ad opere o infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità;
  - b) edificazione di costruzioni edilizie nei soli casi in cui l'abbattimento sia ritenuto indispensabile e sempre che siano previste opere di compensazione, in via prioritaria nell'ambito della proprietà soggetta ad edificazione, e solo in via subordinata, su altre aree private o pubbliche;
  - c) realizzazione di opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria;
  - d) sfoltimento mediante abbattimento di alberi posti in filari o in gruppi quando **sia** reso necessario od opportuno per consentire alle singole piante ed al complesso un più equilibrato sviluppo vegetativo;
  - e) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti.
3. La potatura degli alberi aventi le dimensioni di cui all'art.2 comma 2° lettera a) non è subordinata ad autorizzazione comunale.
  4. L'autorizzazione è richiesta dal proprietario del terreno o dal titolare di un diritto reale all'ufficio comunale competente, nel rispetto dei seguenti criteri:
    - a) quando l'abbattimento è contemplato nell'ambito della realizzazione di un'opera edile soggetta a concessione edilizia, autorizzazione edilizia o bIA, l'autorizzazione è richiesta nel l'ambito del medesimo procedimento;
    - b) quando l'abbattimento prescinde da interventi edilizi di cui alla lettera a), l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
  5. L'ufficio tecnico elaborerà la modulistica necessaria per la presentazione della domanda.
  6. Il Comune, esaminata la documentazione ed ove ricorrono i requisiti previsti, rilascia l'autorizzazione, impartendo le necessarie prescrizioni, ivi compresa l'indicazione degli interventi obbligatori da attuare a compensazione dell'abbattimento. In questo ultimo caso l'intervento compensativo è attuato in via prioritaria nell'ambito della proprietà oppure, quando ne sia dimostrata l'impossibilità, in altra area privata o pubblica, possibilmente nell'ambito del medesimo quartiere cittadino.
  7. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, sempre che il responsabile del procedimento non ne abbia disposto la sospensione per ragioni istruttorie, senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego, l'autorizzazione si intende rilasciata e l'intervento può essere eseguito.
  8. Nei casi previsti dal precedente comma 4° lettera a), si osservano le norme procedurali ed i termini previsti dalla disciplina in materia edilizia.
  9. Quando, nel corso dell'intervento edilizio sia accertata la violazione del presente regolamento, il competente ufficio comunale dispone la sospensione dei lavori per il tempo necessario alla esecuzione di una perizia rivolta a stabilire l'entità del danno provocato ed i possibili rimedi.

#### **Art.7**

#### **Piante particolarmente interessanti**

1. Qualsiasi intervento di manutenzione ed abbattimento sulle piante particolarmente interessanti, come definite ai sensi del presente regolamento, ivi compresa la potatura, è realizzato secondo le procedure di cui al precedente articolo 6.

#### **Art. 8**

#### **Alberi di alto fusto secolari o di particolare pregio**

1. E' sempre vietato l'abbattimento degli alberi di alto fusto secolari o valutati di particolare valore naturalistico e ambientale come individuati ai sensi dell'art. 2 comma 30, salvo il solo caso di inderogabili esigenze attinenti alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
2. Sono considerati secolari gli alberi la cui origine è valutabile in epoca anteriore di oltre ottanta anni rispetto alla richiesta di autorizzazione.

3. La deroga prevista dal primo comma del presente articolo è condizionata alla dimostrazione dell'impossibilità di adottare soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento.
4. La potatura degli alberi di cui al presente articolo è soggetta ad autorizzazione comunale secondo le procedure del l'art.7.

**Art.9**  
**Interventi d'urgenza**

1. In tutti i casi in cui alberi o siepi minacciano rovina e rappresentano pericolo, il proprietario del fondo o il titolare di diritti reali interviene senza indugio, dandone tempestiva e preventiva comunicazione, anche telefonica, all'ufficio comunale competente, per la rimozione dello stato di pericolo.
2. Nei casi previsti dal comma precedente, quando l'intervento del soggetto obbligato non è tempestivo, il responsabile dell'ufficio comunale competente ordina l'abbattimento dell'albero o della siepe con esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.
3. Nei casi in cui l'intervento debba essere eseguito senza ritardo e non sia possibile darne comunicazione al Comune, il soggetto interessato informa l'ufficio competente subito dopo l'esecuzione, fornendo tutti gli elementi necessari per eventuali verifiche ed accertamenti, conservando le parti dell'albero necessarie alla valutazione del pericolo e, ove richiesto, presenta una certificazione tecnica redatta da professionista abilitato.

**Art. 10**  
**Obblighi di reimpianto**

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, abbatta alberi o siepi sottoposti a tutela ai sensi del presente regolamento, è soggetto, oltre alla sanzione prevista dall'art. 15, all'obbligo di impiantare fino ad un numero quadruplo di piante nei luoghi e secondo le modalità prescritte dal competente ufficio comunale e a reimpiantare la siepe, con specie autoctone locali, per la stessa lunghezza di quella precedente andata perduta.
2. Nei casi in cui non è possibile una piantumazione sostitutiva, il soggetto obbligato è tenuto a pagare al Comune, per gli alberi abbattuti, una somma di risarcimento, la cui entità corrisponde al valore degli alberi determinato dal competente ufficio comunale.

**Art.11**  
**Aree degradate o incolte**

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni normative vigenti in ordine alla manutenzione delle aree private non edificate, il soggetto che ne abbia l'effettiva disponibilità cura la corretta manutenzione di tali aree ed in particolare effettua lo sfalcio periodico delle erbe infestanti e di essenze che sono causa di allergie o comunque di molestia per la salute pubblica.
2. Con provvedimento motivato e per ragioni di igiene o di decoro, il responsabile del competente ufficio comunale, dispone la manutenzione, la conservazione e la ricomposizione delle aree verdi, anche con la messa a dimora di essenze compatibili con l'intorno urbano oppure al fine di evitare l'ulteriore propagazione o lo sviluppo di erbe o piante infestanti o pericolose per la salute pubblica.

### **CAPO III**

#### **NORME DI APPLICAZIONE GENERALE**

##### **Art. 12**

##### **Norme fitosanitarie**

- i. In caso di malattia letale della pianta l'abbattimento deve avvenire durante periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in inverno o in estate. Nel corso dell'operazione deve essere evitata la diffusione della segatura derivata dal taglio utilizzando aspiratori e, se prospiciente la pubblica, via deve essere sospeso il traffico di autoveicoli. Il materiale di risulta deve essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto mediante incenerimento.
2. Nelle aree pubbliche o private di uso pubblico è di norma vietata l'installazione di strutture mobili che comportino ombreggiamento prolungato, costipamento e disseccamento del cotico erboso.

##### **Art.13**

##### **Usi compatibili nelle aree pubbliche o private di uso pubblico**

1. Nei luoghi di particolare pregio, individuati dal Comune con apposito provvedimento in ragione soprattutto della presenza di specie rare o di impianti vegetali storici, sono escluse tutte le attività che comportano grande concentrazione di persone, calpestio dei tappeti erbosi e danno agli apparati radicali e all'impalcato dei rami. Nelle stesse aree sono vietati giochi sui tappeti erbosi, passaggio con qualunque mezzo meccanico e l'attraversamento di canalizzazioni deve avvenire solo sotto i vialetti pedonali.
2. Nei parchi urbani individuati con il provvedimento di cui al primo comma è possibile prevedere zone ad inerbimento particolare dove sia consentito sia il gioco del pallone che il gioco di animali liberi, nonché zone dove sia prevista la concentrazione notevole di persone. Sono comunque vietate attività e installazioni che possono danneggiare l'apparato radicale o l'impalcato dei rami.
3. Nei giardini pubblici sono escluse attività incompatibili con il tipo specifico di impianto vegetale (cespugli a fioritura, aiuole e bordure fiorite). Lo svolgimento di attività sportive individuali (percorsi vita, ecc.) è consentito all'interno degli spazi attrezzati.
4. Le regole per l'uso dei giardini pubblici e dei parchi urbani sono dettate da specifico provvedimento della Giunta comunale.

##### **Art. 14**

##### **Interventi vietati**

1. In mancanza di preventiva autorizzazione, ove prevista dal presente regolamento, è vietato:
  - a) effettuare capitozzature;
  - b) effettuare operazioni che comportino l'impermeabilizzazione del terreno;
  - c) effettuare scavi;
  - d) ammassare o inchiodare materiali contro o sul tronco;
  - e) versare sul terreno o nel terreno sali, oli, prodotti acidi o alcalinici potenzialmente dannosi per le piante.I divieti di cui alle lettere b),c) ed e) riguardano interventi da effettuare ad una distanza pari od inferiore alla proiezione della chioma o a meno 3 metri dal tronco nel caso di chiome artificialmente ridotte.

2. Gli interventi previsti al precedente comma 1, quando debbano essere eseguiti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e in ogni caso quando comportino la realizzazione di un'opera pubblica e sempre che non siano vietati in base ad altre disposizioni normative, sono subordinati al preventivo parere favorevole del competente ufficio comunale.

#### **CAPO IV**

#### **VIGILANZA E SANZIONI**

##### ***Art.15*** **Sanzioni**

1. Sempre che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo punito in base a norma di legge, la violazione delle norme del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa in base a specifico provvedimento della Giunta Comunale ai sensi dell'art.54 dello Statuto Comunale.
2. Il proprietario degli alberi e l'esecutore degli interventi effettuati in violazione al regolamento si considerano obbligati in solido al pagamento delle sanzioni amministrative previste, in conformità alle disposizioni della Legge 24/11/1981 n°689.
3. In sede di applicazione della sanzione, ai sensi dell'art.18 della legge n.689/81, si tiene conto dell'opera svolta dal trasgressore per il ripristino dello stato dei luoghi e per l'esecuzione degli interventi di compensazione, fermo restando l'obbligo al risarcimento del danno, quando previsto.

##### ***Art. 16*** **Vigilanza**

1. Nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sulla applicazione del presente regolamento il Comune *si* avvale, oltre che degli organi di Polizia Municipale e dei tecnici dell'ufficio competente, anche delle segnalazioni di associazioni di volontariato.
2. La Giunta Comunale fissa i criteri per la partecipazione di associazioni di volontariato all'attività di controllo sulle aree verdi pubbliche, nonché per la diffusione e la pubblicizzazione del presente regolamento.

#### **CAPO V**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### ***Art.17***

##### **Fondo comunale per il verde e programmazione degli interventi pubblici**

1. E' istituito il fondo per la gestione del verde nell'ambito di uno specifico capitolo di bilancio.
2. Il fondo è alimentato da apposite risorse comunali e dalle entrate derivanti dalla riscossione delle somme previste a titolo di risarcimento dei danni provocati da interventi compiuti in violazione del regolamento, nonché dalle relative sanzioni amministrative.
3. Il fondo è destinato alla esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di iniziativa



pubblica, delle opere indispensabili per la corretta gestione ed uso del patrimonio verde, nonché per gli interventi di compensazione e di tutela di iniziativa privata su alberi di particolare pregio, sulla base di criteri di accesso ai contributi comunali determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

#### **Art.18**

##### **Abrogazioni e gerarchia delle fonti comunali**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali regolamentari o comunque aventi efficacia generale incompatibili con le norme del presente regolamento, con la sola eccezione delle norme previste dal regolamento edilizio e dal piano regolatore generale.
2. Alla fine del primo anno dall'entrata in vigore del regolamento, la Giunta comunale propone gli eventuali interventi correttivi al testo approvato e riferisce al Consiglio Comunale in ordine alla sua applicazione.

#### **Art. 19**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.

## **ALLEGATO I**

### **AREE DI PARTICOLARE PREGIO**

Art.13 c. I

- Parco Platani zona dei due platani a lato dell'arco per un raggio di 50 m. dallo stesso
- Parco Platani tutta la zona a lato di via Leopardi fino ai confini con la clinica Mater Domini
- Parco di via Rimembranze tutto
- Parco di via Cantoni entro 20 m dall'acero nocio (Acer plat.) prospiciente via Don Testori
- Villa Pomini tutta
- Corte del Ciliegio area lungo la vecchia prospettiva per 30 m. di larghezza
- Parco LIJC tutta l'area dopo il prato all'ingresso di c.so Matteotti e fino al sentiero congiungente le entrate di via Porro e via Cantoni

## **ALLEGATO 2**

### **AREE IN CUI SONO CONSENTIRE ATTIVITA' LUDICHE**

Art. 13c.2

Parco di via Giolitti

Parco di via Italia

Parco di via Cimabue

Parco via Ortigara

Corte del Ciliegio (esclusa area riservata ex art. 13 ci)

Parco Palazzetto dello Sport

Parco dei Platani (esclusa area riservata ex art 13 ci)

Parco di via Cantoni (esclusa area riservata ex art.13 ci)

Parco Aldo Moro

Parco de Gasperi

Parco Buon Gesù

## ALLEGATO 3

### NORME D'USO DEI GIARDINI PUBBLICI

Art.13 c. 4

Nei parchi pubblici si dovranno tenere le seguenti norme di comportamento:

- E' vietato danneggiare, tagliare, asportare piante arbusti o fioriture, la raccolta dei funghi avviene secondo le norme regionali, sono permesse la raccolta e l'asportazione dei frutti eduli delle piante presenti, evitando comunque il danneggiamento e la rottura dei rami
- Il gioco con palle o a squadre è consentito solo in aree prive di alberi e non dovrà mai danneggiare piante o arredi del parco, è vietato utilizzare piante o arredi del parco come porte o limitatori dello spazio di gioco. Il gioco non dovrà disturbare gli altri utenti del parco e dovrà avvenire in modo tale da evitare la fuoriuscita dal perimetro del parco degli attrezzi utilizzati.
- L'uso dei giochi installati è permesso a bambini e ragazzi fino ai 14 anni di età
- Non è consentito l'uso dei giochi in ore notturne (dalle ore 21.00 alle 08.00)
- Gli arredi del parco dovranno essere usati secondo le corrette norme d'uso evitando l'imbrattamento ed il danneggiamento
- Nelle ore notturne è vietata qualsiasi attività ( p.e. schiamazzi, discussioni, esibizioni con veicoli) che possa recare disturbo ai cittadini confinanti
- Nei parchi è vietato lordare od imbrattare il suolo
- I cani devono essere condotti secondo i disposti delle ordinanze sindacati